



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto- legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri e, in particolare, l'art. 1, comma 19, lett. a), che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo con sede in Roma;

VISTO l'art. 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'istituzione, presso l'Istituto per il credito sportivo, del Fondo di Garanzia per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma:

a) relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato, che persegua, anche indirettamente, finalità sportive;

b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come successivamente modificato dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

VISTI i commi da 619 a 626 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, aventi ad oggetto la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in una società per azioni di diritto singolare denominata “*Istituto per il credito sportivo e culturale Spa*”, che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione;

VISTO, in particolare, il comma 623 dell'articolo 1 della richiamata legge 29 dicembre 2022 n. 197, ai sensi del quale è previsto che “*Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni sono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali*”;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025 n. 184, recante “*Codice degli incentivi in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*”;

VISTO l'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, che, al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato all'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, istituisce, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., in gestione separata, un fondo rotativo denominato “*Fondo Italiano per lo Sport*”, composto di





Presidenza del Consiglio dei Ministri

distinte sezioni che, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono destinate:

“a) per la «Sezione garanzie», a rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari;

b) per la «Sezione finanziamenti», a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di natura subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;

c) per la «Sezione rafforzamento patrimoniale», a sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata;

d) per la «Sezione contributi»:

1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di: 1.1) contributi in conto interessi; 1.2) contributi in conto capitale;

2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonché le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) e al numero 1) della presente lettera, entro il limite massimo del 5 per cento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera”;

VISTO l'articolo 9-ter, comma 7, del citato decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ai sensi del quale il Fondo Italiano per lo Sport può essere alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:

a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e da qualunque altro ente e organismo pubblico nazionale, europeo, internazionale e multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci;

b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.

VISTO l'articolo 9-ter, comma 8, del citato decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ai sensi del quale *“il Fondo Italiano per lo Sport è contabilizzato separatamente secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle sezioni. I dati concernenti i relativi prospetti contabili, consuntivi e previsionali, e i relativi flussi di cassa sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai decreti di*





Presidenza del Consiglio dei Ministri

cui al comma 10 dell'articolo 9-ter del medesimo decreto-legge, fornendo in ogni caso separata evidenza dei trasferimenti al Fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7”;

VISTO l'articolo 9-ter, comma 10, del citato decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., sono definiti:

“a) i criteri di gestione e le modalità di funzionamento del Fondo italiano per lo sport, compresi i criteri e le modalità della surroga del medesimo Fondo nei casi di escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 5, lettera a);

b) le finalità, le condizioni e le modalità di accesso relative agli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d);

c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa verifica della compatibilità e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Non è consentito trasferire la dotazione delle sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), alla sezione di cui al comma 5, lettera d);

d) i criteri, le condizioni e le modalità di incremento e di gestione della dotazione ai sensi del comma 7.”;

VISTO l'articolo 9-ter, comma 13, del suddetto decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ai sensi del quale il Fondo Italiano per lo Sport succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che continuano a operare, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 dell'articolo 9-ter del medesimo decreto-legge;

VISTO l'articolo 9-ter, comma 9, del citato decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ai sensi del quale le garanzie rilasciate dalla Sezione garanzie del Fondo Italiano per lo Sport, sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio e ai sensi del quale le obbligazioni assunte dalla Sezione garanzie del Fondo Italiano per lo Sport, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapacità del medesimo Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 9-ter, comma 11, del citato decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ai sensi del quale il Fondo Italiano per lo Sport è gestito dall'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata in materia di sport. La convenzione disciplina le attività amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo nonché gli oneri e le spese di gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera d), dell'articolo 9-ter del suddetto decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, nella misura massima del limite di cui al medesimo comma 5, lettera d);

VISTO l'articolo 9-ter del citato decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ai sensi del quale l'amministrazione del Fondo Italiano per lo Sport è attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione. Il comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, o da un suo delegato, ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Il comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità degli interventi del Fondo e delibera, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., il piano di attività del Fondo. Le modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di composizione e di funzionamento del comitato di gestione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., delibera gli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 9-ter del suddetto decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 24 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 24 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi è attribuita la delega di funzioni in materia di sport;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e finanze,





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) «*Amministrazioni pubbliche*»: le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- b) «*Banche*»: le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni;
- c) «*Beneficiari*»: i soggetti pubblici o privati, con esclusione delle persone fisiche, che beneficiano, in modo diretto o indiretto, degli *Interventi delle Sezioni del Fondo*;
- d) «*Codice dei contratti pubblici*»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni;
- e) «*Comitato di gestione*»: il comitato di gestione previsto dall'articolo 9-ter, comma 12, della *Legge istitutiva del Fondo*, la cui composizione e funzionamento sono stabiliti con il presente decreto;
- f) «*Comitato di indirizzo*»: il comitato di indirizzo previsto dall'articolo 9-ter, comma 12, della *Legge istitutiva del Fondo*, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con il presente decreto;
- g) «*Condizioni Agevolate*»: le condizioni agevolate sono caratterizzate da parametri preferenziali rispetto a quelli disponibili sul mercato, e possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, percentuali di garanzia, tassi di interesse inferiori e/o periodi di grazia stabiliti secondo termini di maggior favore rispetto alle condizioni di mercato;
- h) «*Convenzione*»: la convenzione tra l'*Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A.* e la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 11, della *Legge istitutiva del Fondo*, avente ad





Presidenza del Consiglio dei Ministri

oggetto la disciplina delle attività amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo nonché gli oneri e le spese di gestione a carico della Sezione di cui al comma 5, lettera d), dell'articolo 9-ter della Legge Istitutiva del Fondo, nella misura massima del limite di cui al medesimo comma 5, lettera d);

- i) «Decreto Criteri»: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 10, della Legge istitutiva del Fondo;
- j) «Disciplina rilevante»: l'articolo 9-ter, commi da 5 a 14, della Legge istitutiva del Fondo, il presente decreto, il Decreto Criteri, le Disposizioni operative, il Piano delle Attività, nonché le delibere di volta in volta adottate dai Comitati;
- k) «Disposizioni operative»: le indicazioni operative e procedurali per la gestione del Fondo e delle specifiche misure di Intervento, nonché per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Criteri, deliberate dal Comitato di gestione;
- l) «ESG»: i criteri *environmental, social e governance* (ESG) non finanziari utilizzati per la valutazione della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa;
- m) «Finanziamenti»: finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma, ivi inclusa la sottoscrizione di prestiti obbligazionari o altri titoli di debito;
- n) «Fondo Italiano per lo Sport» o «Fondo»: il Fondo Italiano per lo Sport istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato all'articolo 175, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 9-ter, commi da 5 a 14, della Legge istitutiva del Fondo;
- o) «Garanzia dello Stato»: la garanzia dello Stato di cui all'articolo 9-ter, comma 9, della Legge istitutiva del Fondo;
- p) «Gestore del Fondo»: l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. individuato quale gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 5 e 11, della Legge istitutiva del Fondo;
- q) «Intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- r) «*Interventi*»: il rilascio di garanzie, la concessione di finanziamenti, la sottoscrizione di capitale di rischio e la concessione di contributi, di cui all'articolo 9-ter, comma 5, della *Legge istitutiva del Fondo*;
- s) «*Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A.*» o «*Istituto*»: la società costituita ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- t) «*Istituzioni finanziarie*»: le banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e sottoposti a vigilanza prudenziale da parte dell'autorità competente nella giurisdizione di riferimento, gli istituti nazionali di sviluppo e di promozione, le istituzioni finanziarie di sviluppo europee e sovranazionali e le istituzioni finanziarie costituite tramite accordi internazionali;
- u) «*Legge istitutiva del Fondo*»: l'articolo 9-ter, commi da 5 a 14, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 2025;
- v) «*Organismi sportivi*»: le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, i Corpi sportivi militari e civili, le Federazioni sportive paralimpiche, le Federazioni sportive nazionali paralimpiche, le Discipline sportive paralimpiche, le Discipline sportive associate paralimpiche, gli Enti di promozione paralimpica, gli Enti di promozione sportiva paralimpica e le Associazioni benemerite;
- w) «*Piano delle attività*»: il piano delle attività, deliberato dal *Comitato di indirizzo*, su proposta dell'*Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A.*, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 12, della *Legge Istitutiva del Fondo*, dal presente decreto e dal *Decreto Criteri*;
- x) «*Sezione contributi*»: la sezione disciplinata dal capo V del presente decreto e istituita dall'articolo 9-ter, comma 5, lettera d), della *Legge istitutiva del Fondo*, per l'erogazione di contributi a fondo perduto nella forma di contributi in conto interessi e di contributi in conto capitale, nonché per il rimborso dei costi accessori o strumentali e degli oneri e delle spese di gestione del *Fondo* nonché delle spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 9-ter, comma 5, lettere a), b), c) e d), numero 1), della *Legge istitutiva del Fondo*, entro il limite massimo del 5 per cento della dotazione della *Sezione* di cui alla lettera d) del medesimo comma;
- y) «*Sezioni del Fondo*»: la *Sezione garanzie*, la *Sezione finanziamenti*, la *Sezione rafforzamento patrimoniale* e la *Sezione contributi* del fondo di cui all'articolo 9-ter, comma 5, lettere a), b), c) e d), della *Legge istitutiva del Fondo*;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- z) «*Sezione finanziamenti*»: la *Sezione* disciplinata dal capo III del *Decreto Criteri* e istituita dall'articolo 9-ter, comma 5, lettera b), della *Legge istitutiva del Fondo*, per la concessione di *Finanziamenti*, anche di natura subordinata, direttamente o indirettamente mediante *Banche e Intermediari finanziari*;
- aa) «*Sezione garanzie*»: la *Sezione* disciplinata dal capo II del *Decreto Criteri* e istituita dall'articolo 9-ter, comma 5, lettera a), della *Legge istitutiva del Fondo*, per il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su *Finanziamenti*, concessi da *Banche e Intermediari finanziari*;
- bb) «*Sezione rafforzamento patrimoniale*»: la *Sezione* disciplinata dal capo IV del *Decreto Criteri* e istituita dall'articolo 9-ter, comma 5, lettera c), della *Legge istitutiva del Fondo*, per la sottoscrizione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata;
- cc) «*Sistema dei limiti di rischio*»: i limiti di rischio adottati, ai sensi del *Decreto Criteri* dal *Comitato di indirizzo* su proposta del *Gestore del Fondo*;
- dd) «*Soggetti intermedi*» indica: (1) con riferimento agli *Interventi* della *Sezione garanzie* e della *Sezione finanziamenti*, le *Banche* e gli *Intermediari finanziari*; ovvero (2) con riferimento agli *Interventi* della *Sezione rafforzamento patrimoniale*, gli *Strumenti di investimento*; nonché (3) tutti gli altri soggetti consentiti dalla *Disciplina rilevante*.
2. I termini di cui al comma 1 definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Articolo 2

Istituzione del Comitato di indirizzo e del Comitato di gestione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 9-ter, comma 12, della *Legge istitutiva del Fondo*, entra in vigore a far data dal 15 luglio 2026 e definisce le modalità di funzionamento del *Comitato di indirizzo* e le modalità di composizione e di funzionamento del *Comitato di gestione*.
2. Ai componenti del *Comitato di indirizzo* e del *Comitato di gestione* non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 12, della *Legge istitutiva del Fondo*.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Capo II

Comitato di indirizzo

Articolo 3

Composizione del Comitato di indirizzo

1. Il *Comitato di indirizzo* è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, o da un suo delegato, ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport.
2. Il *Comitato di indirizzo* è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport. I componenti diversi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta, per ulteriori tre anni. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport si provvede alla sostituzione del componente sulla base della designazione dell'amministrazione competente. La rinuncia all'incarico da parte di un membro del *Comitato di indirizzo* ha effetto dal momento in cui è operata la sua sostituzione.

Articolo 4

Funzioni del Comitato di indirizzo

1. Al *Comitato di indirizzo* è assegnata la definizione dell'orientamento strategico e delle priorità del *Fondo*.
2. In particolare, il *Comitato di indirizzo*:
 - a) definisce l'orientamento strategico e le priorità degli interventi del *Fondo*;
 - b) approva periodicamente, con cadenza almeno annuale, il *Piano delle attività*, su proposta del *Gestore del Fondo*, fermo restando che in assenza del *Piano* approvato per l'anno di riferimento continuerà ad applicarsi il *Piano* approvato per l'anno precedente;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) approva il *Sistema dei limiti di rischio*, su proposta del *Gestore del Fondo*, in coerenza con i criteri di indirizzo forniti dal *Piano delle attività*;
- d) effettua, previa consultazione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di verificare la compatibilità e l'impatto sui saldi di finanza pubblica, la ripartizione della dotazione tra la *Sezione garanzie*, la *Sezione finanziamenti* e la *Sezione rafforzamento patrimoniale*;
- e) in caso di incremento delle risorse delle *Sezioni del Fondo* mediante nuovi trasferimenti effettuati da *Organismi sportivi*, *Amministrazioni pubbliche* e da qualunque altro ente e organismo pubblico nazionale, europeo, internazionale e multilaterale, valuta la possibilità, anche tenendo conto di un importo minimo dell'apporto finanziario, che il soggetto che ha apportato le risorse integrative possa nominare un proprio rappresentante che partecipi al *Comitato di gestione*, con riferimento alle questioni relative all'utilizzo delle predette risorse integrative. A tal fine, il *Comitato di indirizzo* approva con delibera la partecipazione al *Comitato di gestione* del rappresentante nominato da uno dei soggetti che ha apportato le risorse integrative.

Articolo 5

Funzionamento del Comitato di indirizzo

1. La prima seduta del *Comitato di indirizzo* è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, o da un suo delegato, entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina; da tale data il *Comitato di indirizzo* assume il pieno ed effettivo esercizio delle proprie funzioni.
2. Per la validità delle deliberazioni del *Comitato di indirizzo* è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri e sono immediatamente efficaci, salvo diversa determinazione del *Comitato di indirizzo*.
3. Le deliberazioni concernenti l'adozione, su proposta del *Gestore del Fondo*, del *Piano delle attività*, nonché quelle relative alla ripartizione delle dotazioni della *Sezione garanzie*, della *Sezione finanziamenti* e della *Sezione rafforzamento patrimoniale*, sono prese all'unanimità dei membri presenti nell'ambito del *quorum* deliberativo previsto per la validità delle sedute del *Comitato di indirizzo*.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Su invito del *Comitato di indirizzo*, possono partecipare ed essere uditi, a titolo di supporto tecnico, i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche o delle istituzioni interessate o esperti sugli aspetti di rispettiva competenza.
5. Con uno o più regolamenti interni, il *Comitato di indirizzo* determina l'organizzazione dei propri lavori, le procedure di convocazione, partecipazione e svolgimento delle proprie sedute, nonché la pubblicità degli atti.
6. Resta inteso che il *Comitato di indirizzo*, per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, dovrà riunirsi con una periodicità idonea a garantire un'amministrazione efficiente delle attività, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.
7. La segreteria del *Comitato di indirizzo* è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport, ove nominata, e svolge le proprie funzioni con il supporto operativo del *Gestore del Fondo* sulla base di quanto indicato nella *Convenzione*.

Capo III

Comitato di gestione

Articolo 6

Composizione del Comitato di gestione

1. Il *Comitato di gestione* è composto da tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, di cui uno con funzioni di presidente, e da due rappresentanti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. È altresì designato un membro supplente per ogni rappresentante.
2. Il *Comitato di gestione* e i membri supplenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport.
3. Ogni rappresentante dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta, per ulteriori tre anni. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, di uno dei componenti del *Comitato di gestione*, lo stesso è sostituito dal rispettivo supplente, il quale resta in carica per la durata residua.
4. In caso di incremento delle risorse delle *Sezioni del Fondo* mediante nuovi trasferimenti effettuati da *Organismi sportivi, Amministrazioni pubbliche* e da qualunque altro ente e organismo pubblico





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 5.
6. nazionale, europeo, internazionale e multilaterale, limitatamente all'amministrazione del comparto di ciascuna delle *Sezioni* interessate, la composizione del *Comitato di gestione* può essere integrata, per le questioni relative all'utilizzo delle risorse integrative, da un rappresentante nominato dal soggetto apportante le predette risorse, previa delibera del *Comitato di indirizzo*.

Articolo 7

Funzioni del Comitato di gestione

1. Al *Comitato di gestione* sono assegnate le seguenti funzioni:
 - a) adottare le *Disposizioni operative*, nell'ambito delle quali sono definite le indicazioni operative e procedurali per ciascuna tipologia di *Intervento* e per la gestione del *Fondo*, alle quali si attiene il *Gestore del Fondo* per lo svolgimento della propria attività;
 - b) deliberare, in conformità alla *Disciplina rilevante*, i singoli interventi e le relative condizioni, su proposta del *Gestore del Fondo*, contenente le condizioni finanziarie e la dettagliata descrizione del relativo investimento;
 - c) deliberare, su richiesta del *Gestore del Fondo*, in ordine alle modifiche, sospensioni, revoche, rifiuti, rimborsi anticipati in relazione ai singoli *Interventi* nel rispetto della *Disciplina rilevante*;
 - d) determinare la remunerazione della garanzia rilasciata dalla *Sezione garanzie*, su proposta del *Gestore del Fondo*, tenendo conto degli indirizzi forniti nel *Piano delle attività* dal *Comitato di indirizzo*;
 - e) con riferimento alla *Sezione rafforzamento patrimoniale*, su proposta del *Gestore*, individuare altri organismi di investimento collettivi del risparmio o schemi di investimento, nonché stabilire i limiti percentuali per le quote o partecipazioni, nel rispetto del *Sistema dei limiti di rischio* e di quanto stabilito dalla *Disciplina Rilevante*;
 - f) su proposta del *Gestore del Fondo*, deliberare sulla costituzione di comparti, nei quali confluiscono le risorse integrative in funzione del soggetto che ha disposto l'apporto finanziario e sulla sottoscrizione dei relativi accordi tra il *Gestore* medesimo e ciascuno dei suddetti soggetti;
 - g) deliberare, su proposta del presidente, le attività ispettive e di controllo di competenza del *Gestore* in ordine alla realizzazione di ciascun investimento ammesso agli *Interventi*;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- h) deliberare, su proposta del *Gestore del Fondo*, l'approvazione dei prospetti contabili, consuntivi e previsionali, e dei relativi flussi di cassa delle *Sezioni del Fondo*;
- i) deliberare, su proposta del *Gestore del Fondo*, l'avvio delle procedure di recupero crediti, l'accettazione di eventuali accordi transattivi relativi agli *Interventi*;
- j) monitorare gli impieghi del *Fondo* sulla base di aggiornamenti periodici forniti dal *Gestore*, e adottare, anche su proposta del *Gestore*, eventuali misure correttive necessarie ad assicurare la sostenibilità finanziaria del *Fondo* stesso.

Articolo 8

Funzionamento del Comitato di gestione

1. La prima seduta del *Comitato di gestione* è convocata dal presidente entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina; da tale data il *Comitato di gestione* assume il pieno ed effettivo esercizio delle proprie funzioni.
2. Per la validità delle deliberazioni del *Comitato di gestione* è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri titolari o supplenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri e, salvo diversa determinazione del *Comitato di gestione*, sono immediatamente efficaci.
3. Su invito del *Comitato di gestione*, possono partecipare ed essere uditi, a titolo di supporto tecnico, i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche o delle istituzioni interessate o esperti sugli aspetti di rispettiva competenza.
4. Con uno o più regolamenti interni, il *Comitato di gestione* determina l'organizzazione dei propri lavori, le procedure di convocazione, partecipazione e svolgimento delle proprie sedute, nonché la pubblicità degli atti.
5. Resta inteso che il *Comitato di gestione*, per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, dovrà riunirsi con una periodicità idonea a garantire un'amministrazione efficiente delle attività, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici, e in ogni caso almeno una volta al mese.
8. La segreteria del *Comitato di gestione* è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport, ove nominata, e svolge le proprie funzioni con il supporto operativo del *Gestore del Fondo* sulla base di quanto indicato nella *Convenzione*.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Capo IV

Disposizioni comuni

Articolo 9

Requisiti di idoneità

1. Non possono essere designati e nominati, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, e dell'articolo 6, commi 1, 2 e 4, del presente *Decreto*, coloro che:
 - a) si trovino in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - 1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 e dall'articolo 452-*quaterdieces* del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - 2) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - 3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - 4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e autoriciclaggio;
- c) siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti consumati o tentati previsti:
- 1) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- d) siano sottoposti a misure di prevenzione dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) siano stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la responsabilità dolosa nella commissione di un danno erariale;
- f) si trovino in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite;
- g) si trovino in presenza di cause ostative allo svolgimento dell'incarico o di incompatibilità con lo stesso.

Per i reati di cui alla lettera b) del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale, salvo in caso di estinzione del reato.

2. La designazione e la nomina dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e dell'articolo 6, commi 1, 2 e 4, del presente *Decreto*, è preceduta dalla presentazione, da parte del soggetto interessato, di una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. I predetti soggetti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per lo Sport la perdita di uno o più dei requisiti di cui al predetto comma 1. La comunicazione di cui al secondo periodo del presente comma comporta la decadenza automatica dalla carica di membro, designato e nominato, del *Comitato di indirizzo* e *Comitato di gestione*.
3. I soggetti designati e nominati, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, e dell'articolo 6, commi 1 e 2 e 4, del presente *Decreto*, sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata





Presidenza del Consiglio dei Ministri

esperienza in almeno uno dei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, che abbiano esercitato per almeno un triennio, anche non continuativamente:

- a) attività di insegnamento universitario, quali docenti di prima o seconda fascia;
- b) libera professione svolta in materie giuridiche o economiche;
- c) attività di amministrazione o di controllo o attività con funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso soggetti pubblici, comprese le *Amministrazioni pubbliche*, o privati;

Può rappresentare requisito preferenziale l'aver svolto almeno una delle attività di cui al presente comma con particolare riferimento agli ambiti dello sport.

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 13, della *Legge istitutiva del Fondo*, il Fondo succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e del *Decreto Criteri* continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 1, comma 625, della legge n. 197 del 2022, in materia di organi di criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma,

Il Ministro per lo sport e i giovani

Andrea ABODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Giancarlo GIORGETTI

